

COMUNE DI IGLESIAS Provincia di Carbonia Iglesias

UFFICIO ELETTORALE - 0781274227

VIA ISONZO 7 – CENTRO DIREZIONALE

Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della

Sardegna. Voto domiciliare.

Con riferimento alla consultazione elettorale in oggetto, si segnalano alcune delle più rilevanti previsioni normative volte a favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Si precisa che, per effetto del rinvio disposto dall'art. 20, comma 1-bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, per le modalità di esercizio del diritto di voto dei suddetti elettori si applica la disciplina nazionale vigente per l'elezione della Camera dei Deputati.

In materia trova applicazione l'articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46, con la precisazione che per le elezioni in oggetto le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto agli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione e dimoranti in un Comune della Regione.

La disposizione suindicata ammette al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

I suddetti elettori hanno l'obbligo di far pervenire, in un periodo compreso **tra martedì 7 gennaio e lunedì 27 gennaio** (tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data de lla votazione), al Sindaco del Comune di Iglesias:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore a giovedì 2 gennaio 2014 (45° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. citato, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui sopra, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, **nelle ore antimeridiane di sabato 15 febbraio 2014** (giorno che precede le elezioni), al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare:
- d) per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del Comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b), comunica i relativi nominativi ai Sindaci dei Comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio.

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui sopra, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione in un plico e sono immediatamente riportate presso l'Ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco.

I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del Presidente di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

Si segnala, infine, che tutte le informazioni relative alle elezioni indicate in oggetto sono reperibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo:

http://www.regione.sardegna.it cliccando su Elezioni Regionali 2014.

Il Responsabile Renato Citzia